



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2017/08.21/000098-01

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI VARIAZIONE QUANTITATIVI DI RIFIUTI IN INGRESSO ED INSERIMENTO NUOVO FRANTOIO NELLA DITTA SITA NEL COMUNE DI SCARNAFIGI.

PROPONENTE: CROSETTO MOVIMENTO TERRA DI CROSETTO SERGIO, STRADA FORNASASSO N. 14, 12022 SCARNAFIGI.

ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 04.02.2020 con prot. n. 7413, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della ditta Crosetto Movimento Terra di Crosetto Sergio, con sede legale in Strada Fornasasso n. 14 a Scarnafigi;
- con nota provinciale prot. n. 8129 del 06.02.2020 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 06.02.2019 al 23.03.2020;
- con nota prot. n. 8128 del 06.02.2020, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nelle categorie progettuali n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. "impianti di recupero rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C lettere da R1 a R9 della parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.";
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
 - con nota prot. ric. n. 18867 del 25.03.2020 l'**ASL CN1**, esaminata la documentazione ricevuta, ha espresso le seguenti osservazioni:

"a seguito di un sopralluogo conoscitivo effettuato in loco da personale di questo Servizio in data 16/03/2020, risulta che le viste dell'area di intervento presentate nella relazione di impatto acustico risultano datate e NON RAPPRESENTANO la situazione attuale o comunque quanto descritto nella relazione tecnica. In particolare, si sono riscontrate le seguenti incongruenze:

 - *l'area attualmente usata risulta notevolmente più estesa rispetto a quanto segnalato;*
 - *nella relazione di impatto acustico al punto 4 si precisa che sarà presente un'unica costruzione (box prefabbricato) che ospiterà uffici e servizi igienici mentre attualmente nell'area sono presenti 2 capannoni usati come ricovero mezzi/attrezzature e due civili abitazioni e non si segnala dove sarà posta;*
 - *nella relazione in parola al punto 5 "... Ciò premesso, ed in funzione dell'ubicazione delle sorgenti rumorose, è stato considerato come ricettore sensibile maggiormente esposto l'abitazione di proprietà della committenza stessa (R1) che si trova a circa 50 m in direzione SUD dall'insediamento in progetto. Si precisa che gli altri fabbricati presenti nell'area sono tutti adibiti al ricovero mezzi dell'attività (demolizioni e scavi) già attualmente in essere." risulta non veritiera in quanto, l'abitazione della proprietà (R1) si trova all'interno dell'attività e non a 50 m dall'insediamento e nell'area sono presenti civili abitazioni di terzi di cui la più*

vicina (R3) risulta all'incirca 30-40 m dal confine e non 100 m come segnato nell'immagine aerea del punto 8.

Considerando inoltre l'aumento di materiale che si intende gestire (si passa da un quantitativo totale di 2.900 t/anno a 58.000 t/anno) e preso atto che l'attività sarà effettuata su un piazzale scoperto in terra battuta e rullata, di dimensione pari a 2800 mq, ad avviso dello scrivente Servizio, è possibile che si verifichino problematiche nel contenimento delle polveri generate dal transito dei mezzi, dalla movimentazione, dalla macinazione dei materiali e dal rumore generato dall'attività.

Ciò premesso, allo stato attuale, si ritiene non sufficiente la documentazione presentata e il rilascio di un eventuale assenso da parte dello scrivente Servizio è subordinato al rilascio del parere favorevole da parte dell'ARPA, competente in materia acustica e sulla verifica della fattibilità di trattamento dei quantitativi richiesti (incremento del 1900% rispetto alla situazione attuale) su una superficie di 2.800 mq.

Si segnala altresì che le strade di accesso (attualmente sterrate) e i percorsi interni utilizzati dai mezzi d'opera e dai camion dovranno essere mantenuti bagnati; i mezzi dovranno mantenere velocità adeguate a limitare i fenomeni di sollevamento delle polveri e in ogni caso non superiori a 30 km/h. Le operazioni di bagnatura, che devono garantire la minimizzazione delle emissioni diffuse di materiale polverulento durante le attività di frantumazione e movimentazione dei rifiuti e delle materie prime secondarie, dovranno in ogni caso essere eseguite ogni qualvolta si rendano necessarie in rapporto soprattutto alle condizioni climatiche per insolazione, temperatura e velocità del vento.

In caso di mancanza, per qualunque motivo, di acqua, sia di acquedotto che di scorte interne, i lavori che producono emissioni devono essere sospesi; di ciò deve essere data comunicazione informativa ai lavoratori.

Deve essere accuratamente evitata la dispersione nell'ambiente esterno, e in particolare su strade pubbliche, di polveri, fango, ecc...

L'area dovrà essere dotata di adeguata recinzione atta ad impedire l'accesso agli estranei, sottolineando che le piante attualmente presenti, rade e con un'altezza inferiore a 1,5 m non si ritengono sufficienti ad interdire l'accesso all'area di lavoro.”;

- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 07 aprile 2020 ha evidenziato quanto di seguito esposto:

1. Dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, l'azienda dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:

- istanza di autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la modifica sostanziale dell'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi in oggetto;
- eventuale istanza di autorizzazione al superamento in deroga dei livelli di rumore previsti dal Piano di zonizzazione acustica da ottenersi in relazione all'intervento complessivo.

2. Dal punto di vista tecnico, attualmente la Ditta è in possesso di AUA n. 12 del 16.10.2017 per la messa in riserva ed il recupero delle seguenti tipologie di rifiuti: 7.1, 7.6 e 7.31. Il progetto prevede di variare il quantitativo massimo di rifiuti in ingresso (inteso come quantitativo annuo trattato R5-R13) delle categorie di rifiuti presenti in autorizzazione e della contestuale installazione di un nuovo frantoio presso il sito con una modifica del lay-out nel posizionamento di rifiuti e M.P.S..

Nella tabella seguente sono riassunti i dati tecnici forniti dal proponente in merito al progetto in esame:

Operazioni di recupero	Riferimento D.M. 05/02/1998	CER	DESCRIZIONE	Quantitativo massimo annualmente ritirato SITUAZIONE ATTUALE	Quantitativo massimo annualmente ritirato SITUAZIONE RICHIESTA

R5 - R13	7.1	[101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301]	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	2.800 t	33.000 t
R5 - R13	7.6	[170302] [200301]	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	50 t	5.000 t
R5 - R13	7.31-bis	[170504] [200301]	terre e rocce di scavo	50 t	20.000 t

3. Dal punto di vista ambientale dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.

a. Aspetti progettuali: gestione Rifiuti

Per quanto attiene alla Certificazione sul materiale che viene classificato materie prime seconde ai sensi della Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 (operazioni di cui al punto 7.1), si rammenta che i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti, dovranno garantire la conformità all'allegato C della citata Circolare (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell'utilizzo previsto. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m³. Si ricorda che potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati.

In merito ai rifiuti di cui al punto 7.6 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. la ditta dichiara che verranno prodotte dell'end of waste nel rispetto del D.M. n. 69 del 28/03/2018.

In riferimento al punto 7.31bis (terre e rocce di scavo) si ricorda che tramite frantumazione non si potranno produrre end of waste da questa tipologia di rifiuto.

Infine, dovranno essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde. Le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente distinte e munite di idonea cartellonista con indicati i codici dei rifiuti presenti.

b. Suolo, Acque superficiali e sotterranee

Per quanto dichiarato, il sito ha un'estensione totale di circa 2.800 m², costituito da terreno battuto non pavimentato.

Durante il normale espletamento delle attività, considerando la natura inerte dei materiali trattati (principalmente conglomerati cementizio e bituminoso e terre e rocce da scavo) risulta improbabile una contaminazione del suolo.

In merito alla gestione delle acque meteoriche, il proponente rimanda al Piano di Prevenzione e Gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne autorizzato dalla Provincia di Cuneo per il quale, non modificandosi l'area di gestione dei rifiuti, non richiede alcuna modifica. Tuttavia, l'aumento dei rifiuti in area scoperta comporta ricadute sul piano di gestione delle acque meteoriche, che dovrà essere considerata in sede di successiva modifica AUA.

c. Atmosfera

Durante la fase di esercizio dell'impianto, l'interazione con la componente aria sarà fondamentalmente legata all'emissioni diffuse durante la frantumazione e all'entrata e all'uscita al sito degli automezzi per la presa/consegna del materiale trattato dalla piattaforma.

Non è stato stimato l'eventuale aumento di traffico indotto causato dalle modifiche in progetto, ma genericamente si afferma "L'aumento della presenza di mezzi in ingresso e in uscita dal sito non risulterà così significativo ...". (Rel. Verifica pag. 33)

d. Rumore

A seguito dell'analisi della documentazione tecnica presentata (relazione datata maggio 2017), si esprimono le seguenti perplessità:

1. I livelli di 88,5 dB(A), 86,0 dB(A) e 85,0 dB(A) relativi al rumore ad 1 m di distanza rispettivamente dal frantoio mobile, dalla pala gommata e dall'autocarro, paiono dei dati

sottostimati. Ad ogni modo, nel descrivere sorgenti attraverso dei livelli di pressione sonora la distanza r (riferita a metri) deve essere tale da garantire la condizione di "campo lontano" (tipicamente $r > 3 \cdot l$, dove l è la più grande dimensione lineare). Pertanto, nel caso in esame, la distanza di 1 metro non è condizione di campo lontano per nessuna delle tre sorgenti riportate. È inoltre opportuno che vengano riportati i grafici dei rilievi eseguiti.

2. I calcoli da pagina 9 a pagina 11 non sono rappresentativi delle peggiori condizioni lavorative, infatti non contemplano la possibilità che vi siano più sorgenti attive contemporaneamente, ma unicamente il frantoio mobile.
3. A pagina 13 il tecnico di parte evidenzia un livello differenziale di 4,8 dB(A). In considerazione di quanto sopra riportato ai punti 1 e 2 e, in assenza della stima di un'incertezza nei calcoli previsionali, non si può escludere il superamento del differenziale diurno presso il ricettore R1.
4. Manca la descrizione dei provvedimenti di mitigazione dei livelli sonori, che un'analisi prudenziale avrebbe dovuto perlomeno proporre in considerazione di livelli differenziali così prossimi al limite di legge.

In base a quanto sopra esposto, si ritiene di non avere sufficienti garanzie in merito al rispetto della vigente legislazione in materia di inquinamento acustico.

e. Paesaggio e vegetazione

Per quanto dichiarato, il sito è parzialmente schermato da presenza arborea. Vista la presenza di recettori di tipo residenziale in prossimità dell'impianto, si propone di delimitare tutto il sito da una recinzione corredata da una cortina arborea-arbustiva, al fine di garantire una miglior schermatura visiva del sito.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116";

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto l'art. 103 comma 1 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che disciplina "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza" ed il successivo art. 37 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la nota prot. ric. n. 18867 del 25.03.2020 dell'A.S.L. CN1, in premessa richiamata.

Considerato che:

- le informazioni fornite nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- Il progetto riguarda un sito esistente già attivo da anni sul territorio, senza comportare consumo di suolo e le perplessità su aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, potranno essere compiutamente risolti in sede di successiva modifica sostanziale di AUA.
- in data 7 aprile 2020, l'**Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 22157 del 16.04.2020, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., subordinatamente al rigoroso rispetto delle condizioni ambientali indicate al successivo punto 2. che si richiama integralmente.**

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 04.02.2020 con prot. n. 7413, da parte del legale rappresentante della ditta Crosetto Movimento Terra di Crosetto Sergio, con sede legale in Strada Fornasasso n. 14 a Scarnafigi, subordinatamente al rigoroso rispetto delle condizioni ambientali indicate al successivo punto 2., che qui si richiama integralmente.
- 2. DI SUBORDINARE** l'esclusione di cui al precedente punto 1, al rispetto delle seguenti condizioni ambientali, relative ad adeguamenti tecnici e progettuali necessari per evitare e prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi; le seguenti condizioni dovranno essere recepite nella redazione degli elaborati da presentare in allegato all'istanza ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la modifica sostanziale dell'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi in oggetto e di ogni altro provvedimento autorizzativo necessario per la costruzione e messa in esercizio dell'attività.
 - Dovrà essere presentata la valutazione di impatto acustico firmata da un tecnico competente in acustica ambientale e redatta secondo i dettami della DGR n°9 - 11616 del 2.2.2004 che tenga conto di quanto evidenziato ai punti c) Atmosfera, d) Rumore ed e) Paesaggio e vegetazione, in premessa richiamati.
 - Dovrà essere messa a dimora una barriera verde con specie arboreo-arbustive autoctone lungo il perimetro del sito.
 - Dovranno essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde. Le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente distinte e munite di idonea cartellonista con indicati i codici dei rifiuti presenti. A tal fine dovrà essere predisposta e disponibile in cantiere una planimetria di dettaglio.
 - Entro 6 mesi dall'entrata in funzione del nuovo impianto, la Società proponente dovrà effettuare una campagna di misurazione dei livelli sonori emessi dall'impianto, finalizzata alla verifica di conformità con i limiti di emissione ed immissione ed il livello differenziale previsti dalla classificazione acustica comunale per entrambi i periodi di riferimento, diurno e notturno. I rilievi dovranno essere effettuati presso i recettori più vicini ed in un congruo intorno, presso una serie di punti ritenuti idonei e già considerati nel documento previsionale, nonché presso eventuali ulteriori ricettori ove si presentino criticità acustiche. Gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni dovranno essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Provinciale Arpa competente ed al Comune, sede dell'impianto, entro 30 giorni dalla conclusione della campagna di misurazione.
 - I materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti (operazioni di cui al punto 7.1 della Circolare 15 luglio 2005 n. 5205) dovranno garantire la conformità all'allegato C della Circolare stessa (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell'utilizzo

previsto. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m³. Si ricorda che potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati.

- Per quanto riguarda il riutilizzo del rifiuto costituiti da terre e rocce di scavo oltre al test di cessione dovrà essere dimostrato il rispetto dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5 del Titolo V, parte IV, del D. lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione.
- Dovranno essere forniti chiarimenti circa le osservazioni formulate da parte dell'ASLCN1 nella nota prot. ric. n. 18867 del 25.03.2020, in premessa richiamata.

Si rammentano i disposti normativi cui la ditta è soggetta:

- Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 (operazioni di cui al punto 7.1). I materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti dovranno garantire la conformità all'allegato C della citata Circolare (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell'utilizzo previsto. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m³. Si ricorda che potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati.
- Dovranno essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde.
- Le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente distinte e munite di idonea cartellonista con indicati i codici dei rifiuti presenti.
- Per quanto riguarda il riutilizzo del rifiuto costituiti da terre e rocce di scavo oltre al test di cessione dovrà essere dimostrato il rispetto dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5 del Titolo V, parte IV, del d. lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione.

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara GIORDANA
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale